

The Reception and Application of the Encyclical *Pascendi*

The Reports of the Diocesan Bishops and the Superiors
of the Religious Orders until 1914

edited by Claus Arnold and Giovanni Vian

Tra competenze e procedure: la gestione dell'operazione

Alejandro M. Dieguez

(Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, Italia)

Abstract In the disciplinary part of the encyclical *Pascendi* the bishops were required to establish the Council of vigilance and to send periodically a sworn report on the application of the anti-modernist dictated measures and on the doctrines which circulate amongst the clergy. The encyclical did not mention which institute would have been in charge of the gathering and evaluation of the reports: this omission caused a situation of uncertainty which generated overlappings and conflicts on the jurisdiction of the roman Congregations.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Le competenze. – 2.1 Le relazioni di Propaganda Fide subito cedute alla Concistoriale. – 2.2 Le relazioni a lungo contese tra la Concistoriale e il Sant'Ufficio. – 3 Le procedure.

Keywords Pius X. *Pascendi*. Modernism. Anti-Modernism. Roman Curia. Holy Office. Consistorial Congregation.

1 Introduzione

Quando l'8 settembre 1907 veniva pubblicata l'enciclica *Pascendi* nessuno aveva previsto quali sarebbero state le conseguenze 'operative' delle sue disposizioni disciplinari.

Infatti, l'art. VI stabiliva l'istituzione, «quanto prima», del Consiglio di vigilanza in tutte le diocesi,¹ mentre l'art. VII intimava l'invio «alla Santa Sede» entro un anno e poi ogni triennio di quella «diligente e giurata espo-

1 Cf. *Pii X. Pontificis maximi Acta*, 4, 110-1; una versione italiana in «Lettera enciclica di S.S. Papa Pio X circa le dottrine moderniste». *La Civiltà Cattolica*, 1907, 4, 65-106: 104-5: «Stabiliamo adunque che un siffatto consiglio, che si chiamerà di vigilanza, si istituisca quanto prima in tutte le diocesi. I membri di esso si sceglieranno colle stesse norme già prescritte pei censori dei libri. Ogni due mesi, in un giorno determinato, si raccoglierà in presenza del vescovo: le cose trattate o stabilite saranno sottoposte a legge di segreto. I doveri degli appartenenti al consiglio saranno i seguenti: scrutinio con attenzione gl'indizi di modernismo tanto nei libri che nell'insegnamento; con prudenza, prontezza ed efficacia stabiliscano quanto è d'uopo per la incolumità del clero e della gioventù» (art. VI).

sizione» sull'attuazione delle prescrizioni dell'enciclica e «sulle dottrine che corrono in mezzo al clero», poi semplicemente denominata 'relazione *Pascendi*'.²

2 Le competenze

Disponendo l'invio «alla Sede Apostolica» di ben più di un migliaio di potenziali relazioni,³ l'estensore della parte dispositiva dell'enciclica non aveva specificato quale sarebbe stato l'organo competente per raccoglierle e valutarle, una lacuna forse dovuta allo stato di cantiere aperto della Curia romana a poco meno di un anno dalla sua riforma con la *Sapienti consilio*.⁴

Questo spiega la grande dispersione verificatasi con l'invio delle prime relazioni: per quanto intestate tutte al pontefice, esse furono indirizzate a cinque diversi uffici. Molte arrivarono direttamente alla Segreteria di Stato, altre al Sant'Offizio e altre ancora alla Concistoriale, ma a Propaganda Fide confluirono un buon numero di relazioni dai territori di missione e ai Religiosi quelle poche degli istituti di vita consacrata. A queste si devono aggiungere quelle presumibilmente trattenute dal pontefice e poi finite nel suo Archivio particolare o nel suo Spoglio.

Andava così maturando una situazione di incertezza che presto avrebbe generato sovrapposizioni, frizioni e conflitti di competenze.

2 Cf. Pii X. *Pontificis maximi Acta*, 4, 113; versione italiana in «Lettera enciclica di S.S. Papa Pio X circa le dottrine moderniste». *La Civiltà Cattolica*, 1907, 4, 106: «Vogliamo ed ordiniamo che i vescovi di ciascuna diocesi, trascorso un anno dalla pubblicazione delle presenti Lettere, e poscia ogni triennio, con diligente e giurata esposizione riferiscano alla Sede Apostolica intorno a quanto si prescrive in esse, e sulle dottrine che corrono in mezzo al clero e soprattutto nei seminari ed altri istituti cattolici, non eccettuati quelli che pur sono esenti dall'autorità dell'ordinario. Lo stesso imponiamo ai superiori generali degli ordini religiosi a riguardo dei loro dipendenti» (art. VII).

3 Secondo l'annuario *La Gerarchia Cattolica* del 1908, nell'anno successivo alla *Pascendi* i patriarcati latini e orientali erano 14 (pp. 37, 105-7); le sedi arcivescovili e vescovili residenziali latine erano 925, senza contare altre 71 appartenenti ai riti orientali (pp. 37-8, 109-231); le abbazie e prelature *nullius* erano 22 (pp. 38, 295-7) e i vicariati apostolici 144 (pp. 38-9, 301-18, 329). Gli ordini e congregazioni religiose erano 113 (pp. 333-46). Considerando solo le sedi di rito latino e gli istituti religiosi si arriva a un totale di oltre 1.200 potenziali relazioni.

4 Benché particolarmente complessa, secondo Fantappiè la riforma della curia fu realizzata da Pio X in tempi brevissimi, dall'autunno 1907 al 29 giugno 1908 data della *Sapienti consilio* (cf. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2, 641; si veda inoltre Feliciani, «La riforma della Curia romana»).

2.1 Le relazioni di Propaganda Fide subito cedute alla Concistoriale

Nell'udienza del 5 novembre 1908 il card. Gotti, prefetto di Propaganda Fide, riceveva dal papa la disposizione di trasmettere alla Concistoriale le brevi relazioni ricevute intorno all'esecuzione delle prescrizioni della enciclica *Pascendi* sul modernismo.

Il 20 novembre 1908, quindi, il dicastero delle missioni trasmise le 21 relazioni fino a quel giorno ricevute. Dall'elenco redatto dall'assessore della Concistoriale Scipione Tecchi si constata che tutti questi ordinari dichiaravano le proprie sedi immuni dal modernismo. Tuttavia, il passaggio da un ufficio all'altro non fu indolore: di queste relazioni ben 4, relative a diocesi dell'India, risultano a tutt'oggi mancanti.⁵

Inoltre, a questa prima trasmissione non ne seguì alcun'altra, dimodoché una decina di relazioni sono oggi conservate nell'Archivio della Congregazione per la Propagazione della Fede.

2.2 Le relazioni a lungo contese tra la Concistoriale e il Sant'Offizio

Il 21 ottobre 1908 mons. Umberto Benigni, allora sottosegretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, trasmetteva all'assessore del Sant'Offizio Giovanni Battista Lugari un gruppo di rapporti ordinari sull'applicazione delle disposizioni dell'enciclica *Pascendi* chiedendo:

se codesto sacro dicastero intende che si continui a mandare ad esso i detti rapporti, salve le eventuali comunicazioni di essi alla sacra Congregazione Concistoriale su quanto in detti rapporti può interessarla; ovvero se preferisce che i rapporti s'inviino alla Concistoriale da cui verrebbero poi fatte eventualmente le opportune comunicazioni a codesto sacro dicastero.⁶

Ovviamente la seconda eventualità non poteva riuscire gradita alla Suprema che il 9 novembre faceva esaminare la questione dai suoi consultori affinché «si risponda [...] con una fine punta verso la meraviglia, se così piacerà alla Particolare».

A questa domanda si dovrebbe rispondere, almeno a voce, “*ci facciamo meraviglia* che un punto dottrinale come il Modernismo (che è cumulo di eresia) si metta in dubbio a chi spetti”. La Concistoriale, invero, sceglie,

5 Cf. ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 1, prot. 237/1908. Le relazioni mancanti sono quelle di Hyderabad (registrata nella Concistoriale con il prot. 215/1908), Calcutta (prot. 216/1908), Mangalore (prot. 233/1908), Trichinopoly (prot. 234/1908).

6 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82.

nomina, sorveglianza, deponere, cambiare ecc. ecc. *il Vescovo quoad personam* e nient'altro. Per tutto ciò che spetta la dottrina c'è il *pro fide tenenda* che è il S. Ufficio. E quindi, quanto riguarda l'enciclica *Pascendi* e le proposizioni e la lettera del cardinale segretario si deve mandare al S. Ufficio e non ad altri. Vegli, chi è proposto in S. Ufficio a giudicare delle materie spettanti, acciò non si ritorni alla confusione antica.⁷

Una risposta che privilegiava gli eventuali contenuti dottrinali delle relazioni a scapito di quelli disciplinari-organizzativi. Tuttavia, dopo che la Congregazione particolare del 14 novembre *fuit in voto*, il giorno 18 successivo fu semplicemente risposto a Benigni che «Le relazioni che detta Congregazione aveva mandate sono in una posizione a parte delle Relazioni sul modernismo».⁸

La questione di competenza deve essere tornata ancora in discussione perché un appunto *ex audientia* del 2 settembre 1909 dell'assessore della Suprema Lugari registra ancora: «Il Santo Padre ha detto che fino a nuova disposizione il S.O. si occupi del Modernismo».⁹

Nel frattempo, per meglio esercitare la propria vigilanza sulle chiese, la Congregazione Concistoriale con il decreto *A remotissima ecclesiae aetate* del 31 dicembre 1909¹⁰ introduceva nel questionario per le relazioni diocesane due nuovi quesiti relativi alla materia delle relazioni *Pascendi*:¹¹

utrum graves errores contra fidem serpant inter dioecesis fideles. Adsintne e clero qui eisdem infecti sint. Quaenam huius mali fuerit vel adhuc sit causa. Quid fiat ut eidem malo occurratur (cap. II, n. 16).

utrum consilium *vigilantiae* et officium *ensorum* ad haec praecavenda institutum sit: quibus personis constet: et an diligenter munera sua ipsae adimpleant, et quo fructu (cap. II, n. 17).

7 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82. La suscettibilità del personale del Sant'Ufficio nel difendere le proprie attribuzioni si spiega sempre nel contesto della riforma della curia che avrebbe di molto ritagliato le sue competenze. Non a caso, nel marzo 1910 il commissario Tommaso Maria Granello supplicava il papa di guardare «con benignità questo Santo Ufficio nel quale i papi hanno sempre riposta molta fiducia per il servizio della Santa Sede, e che adesso, secondo l'espressione di un porporato, è stato spennacchiato» (ASV, *Arch. part. Pio X 70*, ff. 36-42).

8 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82.

9 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82.

10 Cf. S. Congregatio Concistorialis. «Decretum. *A remotissima*. De relationibus dioecesanis et visitatione SS. Liminum (servandum ab omnibus ordinariis qui S. Congregationi de Propaganda Fide subiecti non sunt)». *Acta Apostolicae Sedis*, 2, 1910, 13-6; «Ordo servandus in relatione de statu ecclesiarum. Normae communes». *Acta Apostolicae Sedis*, 2, 1910, 17-34.

11 Cf. «Ordo servandus in relatione de statu ecclesiarum. Normae communes». *Acta Apostolicae Sedis*, 2, 1910, 19.

Un anno dopo, il 1° settembre 1910, il motu proprio *Sacrorum antistitum* confermava e, in un certo modo, si 'appropriava' delle relazioni *Pascendi* stabilendo che:

episcopi tertio quoque anno, diligenti ac iurata enarratione referant ad Sedem Apostolicam de his quae hac Nostra epistola decernuntur.¹²

Decorso un triennio dall'invio delle prime 'relazioni *Pascendi*', ora diventate 'relazioni *Sacrorum antistitum*', si presentò quindi il problema dell'eventuale 'duplice obbligo': i vescovi sarebbero stati tenuti a riferire *tertio quoque anno*, secondo il motu proprio, intorno al modernismo nelle loro diocesi, in aggiunta a quanto era richiesto nelle relazioni diocesane dal decreto *A remotissima*. La Concistoriale sottopose perciò la questione a Pio X, non sembrando:

opportuno obbligare i vescovi a riferire due volte, in tempi non lontani, la stessa materia, e forse non sarebbe fuor di luogo avvertirli per mezzo di una dichiarazione da pubblicarsi sul Bollettino che d'ora in poi per espressa volontà del S. Padre basta che si attengano al decreto *A remotissima*.¹³

Approvata la proposta nell'udienza del 13 gennaio 1912, con data del 25 successivo fu pubblicato il *Decretum circa relationem super modernismo a locorum ordinariis S. Sedi exhibendam*, con il quale si dichiarava che il pontefice:

ad omnem animi anxietatem ac dubitationem tollendam, declarare et, quatenus opus sit, statuere dignatus est, locorum ordinarios, quo anno relationem de statu suae ecclesiae peragunt, simul satisfacere posse obligationi quae ex supra memoratis constitutione *Pascendi dominici gregis* et motu proprio *Sacrorum antistitum* exoritur, atque idcirco relevari ab onere exhibendi triennalem relationem super modernismo ibidem statutam: idque per praesens decretum S. Congr. Consist. constitui et promulgari iussit: contrariis non obstantibus quibusvis.¹⁴

Messa in disparte da queste mosse della Concistoriale, la Suprema tornò alla carica sulla questione della competenza. Il 29 febbraio l'assessore

12 Cf. il motu proprio «*Sacrorum Antistitum, quo quaedam statuuntur leges ad modernismo periculum propulsandum*», 1 settembre 1910, *Acta Apostolicae Sedis*, 2, 1910, 655-80: 665-6; un sunto italiano in «*Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio PP. X*». *L'Osservatore Romano*, 9 settembre 1910, 1.

13 Cf. ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 181/1910 (prot. interno 121/12).

14 Cf. Sacra Congregatio Concistorialis. «*Decretum circa relationem super modernismo a locorum ordinariis S. Sedi exhibendam*». *Acta Apostolicae Sedis*, 4, 1912, 101-2.

Domenico Serafini chiedeva nuovamente al papa il suo pensiero circa la competenza delle Congregazioni in materia di modernismo:

E il Santo Padre dichiarò 'quidquid ad modernismum spectat esse de competentia Sancti Officii, ideoque a S. Congregatione Concistoriali communicandum esse huic Supremae quidquid in relationibus episcoporum ad modernismum refertur'.¹⁵

La nuova «sovrana dichiarazione e disposizione» fu così comunicata dal card. Rampolla al card. De Lai l'8 marzo 1912:

Allo scopo di vedere chiarito a quale Congregazione spetti di occuparsi del modernismo gli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali Inquisitori generali miei colleghi nella Congregazione di feria IV 28 febbraio prossimo passato ordinarono a monsignor assessore del S. Uffizio di domandare al Santo Padre il suo pensiero in proposito. E la Santità Sua nell'udienza accordata al detto assessore il 29 dello stesso mese dichiarava essere sua intenzione che tutto ciò che concerne materia di modernismo debba essere in avvenire trattato dalla sola Congregazione del S. Uffizio; e perciò ordinava che codesta sacra Congregazione Concistoriale dalle consuete relazioni diocesane estraiga la parte che si riferisce al modernismo e la trasmetta a questa Suprema.¹⁶

Il 21 marzo, quindi, la Concistoriale inoltrava al Sant'Uffizio tre relazioni ordinarie con riferimenti al modernismo e il 1° aprile scriveva ancora al S. Uffizio:

per dire che essa seguirà a mandare fedelmente al S. Uffizio quanto può riguardare il modernismo, come ha fatto pel passato, e che solo non comunicherà nulla quando gli ordinari non dicano altro se non che essi hanno adempiuto le prescrizioni della *Pascendi*.¹⁷

A questo punto, il ragionamento della Suprema, tramite il voto del relatore, fu molto pragmatico:

È evidente adunque che la Concistoriale seguirà a tenere per sé le relazioni sul modernismo. Ma se è così è bene restituire anche le tre relazioni che essa ci ha mandate perché esse nulla contengono che possa meritare qualche disposizione speciale del S. Uffizio, e perché non pare

15 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82.

16 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 518/1912).

17 ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82.

serio che il S. Ufficio *pro una vice tantum* scriva a tre vescovi di avere esaminate le loro relazioni sul modernismo.

Con decreto di feria IV del 24 aprile 1912 i membri del S. Ufficio fecero propria questa risoluzione, che sottoposta a Pio X il giorno successivo, fu da lui approvata. In conclusione, secondo un appunto della Concistoriale, con tale decisione:

Gli eminentissimi padri del S. Ufficio annullano la decisione precedente in base all'*audientia Sanctissimi* e rimettono di nuovo la cosa alla S.C. Concistoriale, a cui dunque spetta di esaminare la relazione de modernismo, di rilasciare gli attestati e di rimettere al S. Ufficio quelle parti che riguardano fede e morale.¹⁸

Il 1° maggio 1912, quindi, l'assessore del S. Ufficio scrisse al suo pari grado della Concistoriale per restituire le tre relazioni inviate «affinché cotesta sacra Congregazione faccia con esse quel che fa e farà con le altre relazioni simili».

Solo da questo momento fu finalmente chiaro che l'esame delle relazioni sul modernismo spettava alla Congregazione Concistoriale, la quale, salvo casi particolari che potevano richiedere anche il ricorso al voto di un consultore, accusava ricevuta con un modulo a stampa del suo Ufficio II *de regimine dioecesium*, denominato *Testimonium relationis de modernismo*.¹⁹ «Solo in qualche caso speciale – come il 13 febbraio 1911 aveva spiegato l'assessore Tecchi al commissario del S. Ufficio Granello – si risponde con elogi, ammonimenti, etc. etc.».

I rapporti venivano poi archiviati sia tra le *Positiones* delle singole diocesi che nei fascicoli relativi alle *Relationes dioecesium*, anche se le relazioni *Pascendi*, soprattutto del primo triennio, erano dei documenti di natura ben precisa e diversa.

18 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 518/1912).

19 Il testo del formulario precompilato era il seguente: «Sacra Congregatio Consistorialis fidem facit ac testatur iuxta praescriptum Constit. *Pascendi* diei 8 Septembris 1907, scripto exhibuisse Relationem de statu suae dioecesis circa modernistarum doctrinas» (ACDF, *Privilegia S. Officii*, n. 82).

3 Le procedure

Se l'analisi di quanto avvenuto al 'centro della cristianità' rivela una certa disorganizzazione curiale riguardo alla ricezione ed elaborazione delle notizie richieste dalla *Pascendi*,²⁰ l'esposizione di alcuni casi particolari possono gettare luce sulle incertezze e, più in genere, sullo stato d'animo della 'periferia', ossia delle chiese locali.

Diversi vescovi, anzitutto, non sembrano aver interpretato in modo stretto l'obbligo della relazione *Pascendi*. Di questo atteggiamento era stato forse presago il ben noto vescovo di Cremona Geremia Bonomelli che, subito nel settembre 1907, si congratulava con Pio X per l'enciclica, elogiandone «la chiarezza dell'esposizione congiunta ad una non comune profonda cognizione della materia», ma insinuando che «forse la forma è alquanto vibrata e la parte disciplinare riuscirà di non facile esecuzione».²¹ Bonomelli, infatti, è tra i vescovi di cui non è stata ancora trovata alcuna relazione.

Di tutt'altra collocazione, ma altrettanto elastico nell'interpretare la richiesta dell'enciclica, è il cardinale arcivescovo di Lucca Benedetto Lorenzelli: trasmettendo al papa la sua pastorale per la Quaresima del 1908 sulle «cattive letture», comunica semplicemente di aver istituito il Consiglio di vigilanza nominando «sacerdoti distinti, secolari e regolari, ma senza che l'uno sappia dell'altro», ritenendo così «più seria e più sicura di efficacia la *vigilanza* in un paese tanto facile alla chiacchera e dove pochissimi sanno tenere un segreto».²²

Il caso del vescovo di Würzburg Ferdinand von Schlör, probabilmente ancora scottato dalle vicende del teologo Herman Schell, riflette invece lo scarso convincimento dell'ordinario riguardo all'utilità dell'operazione. La sua relazione fu trasmessa a Roma il 23 aprile 1909 dal nunzio in Baviera Andreas Frühwirth con le seguenti parole:

Il giorno 8 corrente ricevevo da parte di monsignor vescovo di Würzburg l'acclusa relazione a me diretta. Egli intendeva in questo modo ottemperare alle prescrizioni dell'enciclica '*Pascendi*'. Il giorno 9 rimettevo al prelodato vescovo la detta relazione, facendogli osservare che, come da altri vescovi era stato fatto, sarebbe stato più conveniente e più confor-

20 Per quanto riguarda invece l'attuazione delle prescrizioni dell'enciclica *ad intra*, si registra l'intervento dello stesso pontefice che con lettera del 28 settembre 1907 sollecitava al maestro del Sacro Palazzo Alberto Lepidi la scelta, d'intesa con il cardinale vicario, dei censori d'ufficio delle opere da pubblicare, in modo che «anche nella curia romana si dia al più presto esecuzione alle disposizioni dell'enciclica *Pascendi dominici gregis*» (ASV, Arch. part. Pio X 39, f. 706).

21 ASV, Arch. part. Pio X 40, ff. 667-9.

22 ASV, Arch. part. Pio X 45, ff. 463-6.

me alle stesse prescrizioni che egli avesse indirizzato la relazione a Sua Santità scrivendola in latino e sotto giuramento. Il 13, mentre il citato vescovo era di passaggio per Monaco diretto a Frisinga ove si teneva la conferenza dell'episcopato bavarese, venne a visitarmi, mi riportò la sua prima relazione, pregandomi a volerla tradurre per lui e aggiungendo che quando un vescovo espone una cosa al Santo Padre non è necessario il giuramento perché ciò che un vescovo asserisce non può essere che vero. Sul momento non credetti opportuno d'insistere, ed ora dopo aver abbastanza riflettuto invio all'eminenza vostra reverendissima la summenzionata relazione, insieme con una fedele traduzione italiana.²³

Di natura completamente opposta era invece la perplessità di mons. Frederico Benício de Sousa Costa, vescovo della remota e amazzonica diocesi di Amazonas nel Brasile, che nel giugno del 1909 scriveva alla Segreteria di Stato, riferendo le condizioni della sua diocesi:

Qui non si pensa al modernismo, né vi sono elementi per esso; pertanto, quantunque abbia pubblicati gli atti della Santa Sede al riguardo, ho tralasciato di mandare la relativa relazione, che non di meno potrei mandare, se la S. Sede lo giudicherà opportuno.²⁴

Comunicata la lettera alla Concistoriale (e non al Sant'Offizio!), il segretario De Lai rispondeva il 6 luglio, dando per buona tale relazione *sui generis*, ritenendo che quanto il vescovo aveva riferito sul modernismo:

possa tener luogo del rapporto prescritto. Sarebbe però utile far sapere a quel prelado che sebbene nella sua diocesi fortunatamente per ora non vi siano idee o tendenze moderniste è non solo doveroso ma una prudente cautela per l'avvenire costituire le due commissioni prescritte dalla enciclica *Pascendi*, qualora esse non fossero ancora state costituite.²⁵

Non risulta che tale raccomandazione sia stata comunicata all'interessato e, se così fosse stato, non fu probabilmente presa sul serio.

Un caso tutto particolare è quello degli Orientali, visto che la *Pascendi* non faceva alcuna distinzione tra chiese di rito latino e di rito orientale.

Solo dopo la promulgazione del motu proprio *Sacrorum antistitum* la Congregazione di Propaganda Fide sottopose alla Concistoriale il dubbio

23 ASV, *Segr. Stato*, 1913, rubr. 255, fasc. 4, f. 138. La relazione fa parte della lunga pratica sulla «Facoltà teologica di Würzburg: professori Kiefl, Merkle ed Erhard [sic]», cf. ASV, *Segr. Stato*, 1913, rubr. 255, fasc. 4, ff. 137-236.

24 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Manaus 1, prot. 753/1909.

25 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Manaus 1, prot. 753/1909.

se tali disposizioni si estendessero «anche agli ecclesiastici dei diversi riti orientali». Come prima risposta, il cardinale De Lai scrisse questa nota in margine al quesito di Propaganda:

La difficoltà sta in ciò, che le disposizioni disciplinari del Romano Pontefice non comprendono le Chiese Orientali, se non sono espressamente estese alle medesime.²⁶

Su questa scia, il consultore interpellato dalla Concistoriale per la risposta, il gesuita Benedetto Ojetti, concluse quindi che:

gli Orientali saranno obbligati a credere tutto quello che nella formola del giuramento si insegna, ma alla materiale dirò così prestazione del giuramento non saranno tenuti. Su ciò a me sembra non possa cader dubbio. Piuttosto la Congregazione di Propaganda potrebbe studiare se non fosse il caso di estendere questo obbligo agli Orientali. Certo tra essi i vescovi ed anche i parroci debbono emettere la professione di fede, e questi anzi *fidei professionem emittendam habent in manibus sui episcopi aut eius vicarii iuxta formam ab Urbano pontifice pro graeco-catholicis praescriptam, addito iuramento fidelitatis*, come dice il Papp-Szilàgyi nel suo *Enchiridion iuris ecclesiae orientalis catholicae* pag. 348. A questo giuramento di fedeltà forse non senza ragione si potrebbe aggiungere il giuramento contro gli errori modernistici.²⁷

Il 30 dicembre 1910 il cardinale De Lai sottopose a Pio X questa proposta e il papa volle che si dichiarasse a Propaganda Fide:

non essere sua intenzione che gli ecclesiastici Orientali, i quali si trovano attualmente in uffici pei quali in conformità al motu proprio dovrebbero emettere il giuramento, si obblighino a prestarlo; ma che in avvenire siano tenuti ad esso tutti quelli che per qualsiasi titolo dovranno emettere la professione di fede aggiungendo quindi ad essa anche la formula *iuramenti*.²⁸

Perciò, con decreto del 21 febbraio 1911 della Congregazione di Propaganda Fide per i Riti Orientali, si estendeva ai cattolici di Oriente l'obbligo del giuramento antimodernistico imposto dal motuproprio *Sacrorum antistitum*.

26 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 69/1911).

27 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 69/1911). Cf. pure ACO, rubr. 100: S.C. Concistoriale, b. 1bis, prot. 29511/11.

28 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 738/12).

L'8 aprile 1911 il delegato apostolico in Siria, Fredriano Giannini, chiedeva quindi al card. Gotti altre copie dei due documenti da trasmettere agli ordinariati orientali esistenti nel suo territorio, ma molto realisticamente prevedeva:

basandomi sull'esperienza, che forse il semplice invio di questi due documenti non approderà a gran che. Non mi meraviglierei affatto che qualcuno li gettasse nel cestino, non curandosi neppure di farsene spiegare il contenuto per lui incomprensibile.

È anche vero però che il modernismo, in quanto importa un certo sforzo intellettuale, poca o nessuna breccia ha fatto presso la generalità di questi Orientali, che poco o punto si consacrano a studi superiori. Al più qualcuno o per ignoranza o per scimmiettaggine potrà, benché io non ne sappia nulla, pappagallescamente ripetere qualche proposizione modernistica giunta Dio sa come ai suoi orecchi.²⁹

Di diverso parere era la Concistoriale, sinceramente convinta che:

Tale sapiente decisione della S. Sede gioverà assai alla preservazione della fede anche in mezzo ai popoli orientali, i quali e per la loro mentalità aperta e disposta a tutte le sottigliezze teologiche ed eresie fin dal tempo di Ario e di Nestorio, e pel loro contatto e convivenza in mezzo a popoli occidentali in Europa e nelle colonie erano e sono in modo speciale esposti al pericolo dell'errore modernistico.³⁰

Tornando alle sedi di rito latino, diversi vescovi si limitarono ad inviare la prima relazione, più che altro per ottenere dispense o mitigazioni riguardo alla costituzione dell'ufficio di censura e del Consiglio di vigilanza.

Il vescovo di Clonfert in Irlanda, Thomas O'Dea, ad esempio, mentre dichiarava la sua diocesi immune dal modernismo, chiedeva:

1° che non pubblicandosi alcun libro, non sia obbligato a stabilire i censori d'ufficio e 2° che il consiglio di vigilanza si aduni non ogni mese [sic] ma quando è necessario. La sua diocesi *constat ruricolis*.³¹

29 ACO, rubr. 100: S.C. Concistoriale, b. 1bis, prot. 29899/11.

30 ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 6, prot. 812/1910 (prot. interno 738/12).

31 Dal sunto di ufficio di mons. Scipione Tecchi in ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Roma Orbis 1, prot. 237/1908. Si veda la relazione completa in ASV, *Congr. Concist., Positiones*, Clonfert 1, prot. 211/1908. La frequenza richiesta per le adunanze del Consiglio di vigilanza era bimestrale.

Un altro ordinario irlandese, il vescovo di Meath Laurence Gaughran, continuò invece ad inviare rapporti fino al 1928: la relazione *Pascendi* più tardiva tra quelle reperite, con riferimenti al regolare funzionamento del Consiglio di vigilanza e al «nullis aliquod vestigium modernismi inventum» in altra diocesi che... «constabat ruricolis»!³²

I riferimenti alla presenza di modernismo all'interno delle relazioni quinquennali diocesane andranno ancora più avanti negli anni. Il vescovo di Augsburg in Baviera, Josef Kumpfmüller, ad esempio, nella relazione del 1933, al caput III, § 16, riferiva:

Quamdiu dioecesi Augustanae praesum, gravis contra fidem error vel aliqua praxis superstitiosa inter fideles mihi non apparebat, neque modernismi, theosophismi, spiritismi lues populum vel clerum infestare videtur, sane vero indifferentismo religioso multi laici infecti sunt et valde inclinatur ad exteriora et mundana.

Consilium a vigilantia constat iam per aliquot annos ex duobus dignitariis octoque canonicis ecclesiae cathedralis. Bene de religioni imminuentibus periculis instruitur scriptis per consilium a vigilantia Monacense transmissis.

Professio fidei cum iuramento antimodernistico exigitur et prestatur ab omnibus ad quos spectati iuxta CIC can. 1406.³³

Tornò ancora a riferire nella relazione del 1938, ma le circostanze erano nettamente cambiate e ben altri erano i fantasmi che si aggiravano per l'Europa:

Graves contra fidem errores nundum apparent apud fideles ad extra; sed timendum est, ne asseclae 'nationalismi' praesertim altiorum graduum, per cursus sic dictos instructionis inficiantur veneno haeresis et infidelitatis vel saltem religiosi indifferentissimi, et revera nonnulli iam infecti et odio contra religionem impleti sunt, qui hucusque fidem catholicam non satis aestimabant, immo plus minusve ignorabant. Interdum accidit, ut asseclae superius dicti a matrimonio coram ministro catholico contrahendo prohibeantur vel ad ritus prorsus profanum et quasi blasphemum in eiusdem celebratione inducantur. Cetera ut in relatione anni 1933.³⁴

32 Cf. ACDF, *Stanza Storica*, Q 4 cc, f. 258.

33 ASV, *Congr. Concist., Relat. Dioec.* 87.

34 ASV, *Congr. Concist., Relat. Dioec.* 87.

Fonti edite

La Gerarchia Cattolica. Roma: Tipografia Vaticana, 1908.

Pii X. Pontificis maximi Acta, vol. 4. Romae: Ex. Typographia Vaticana, 1914.

Bibliografia

Fantappiè, Carlo. *Chiesa romana e modernità giuridica*, vol. 2, *Il 'Codex iuris canonici' (1917)*. Milano: Giuffrè, 2008.

Feliciani, Giorgio. «La riforma della Curia romana nella costituzione apostolica *'Sapienti consilio'* del 1908 e nel Codice di diritto canonico del 1917». *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 116(1), 2004, 173-87.

